

## **OGGETTO: BUONI REGALO TRATTAMENTO IVA**

Il trattamento IVA e contabile dei Buoni regalo e/o Voucher è spesso oggetto errate interpretazioni e/o di controversie sia a livello Nazionale che Comunitario.

Recentemente l’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’interpello n. 147 del 3 marzo 2021 ha dato riscontro e chiarito alcuni aspetti importanti e fatto chiarezza.

### **Distinzione tra “buono monouso” e “buono multiuso”**

L’art. 30-bis, punti 2) e 3), della Direttiva n. 2006/112/CE definisce il buono monouso e il buono multiuso, stabilendo che:

- il buono monouso è “un buono in relazione al quale il luogo della cessione dei beni o della prestazione dei servizi cui il buono si riferisce e l’IVA dovuta su tali beni o servizi sono noti al momento dell’emissione del buono”;
- il buono multiuso è “un buono diverso da un buono monouso”.

I nuovi artt. 6-ter e 6-quater del D.P.R. n. 633/1972 recepiscono tali nozioni, disponendo, al primo comma, che un buono-corrispettivo si considera:

- monouso, “se al momento della sua emissione è nota la disciplina applicabile ai fini dell’imposta sul valore aggiunto alla cessione dei beni o alla prestazione dei servizi a cui il buono-corrispettivo dà diritto”;
- multiuso, “se al momento della sua emissione non è nota la disciplina applicabile ai fini dell’imposta sul valore aggiunto alla cessione dei beni o alla prestazione dei servizi a cui il buono-corrispettivo dà diritto”.

### **Trattamento IVA:**

Gli artt. 6-ter e 6-quater del D.P.R. n. 633/1972 individuano il regime impositivo dei buoni corrispettivo.

**BUONI MONOUSO:** Per i buoni monouso, l’art. 6-ter stabilisce che “ogni trasferimento di un buono corrispettivo monouso precedente alla cessione dei beni o alla prestazione dei servizi a cui il buono corrispettivo dà diritto costituisce effettuazione di detta cessione o prestazione”.

Infine, è previsto che “la cessione di beni o la prestazione di servizi a cui il buono-corrispettivo monouso dà diritto, se effettuata da un soggetto diverso da quello che ha emesso detto buono-corrispettivo, è rilevante ai fini dell’imposta sul valore aggiunto e si considera resa nei confronti del soggetto che ha emesso il buono-corrispettivo”.

BUONI MULTIUSO: L’art. 6-quater regola, invece, il trattamento IVA dei buoni multiuso, disponendo che “ogni trasferimento di un buono-corrispettivo multiuso precedente alla accettazione dello stesso come corrispettivo o parziale corrispettivo della cessione dei beni o della prestazione dei servizi a cui il buono-corrispettivo dà diritto non costituisce effettuazione di detta cessione o prestazione”. Infatti, “la cessione di beni o la prestazione di servizi a cui il buono-corrispettivo multiuso dà diritto si considera effettuata al verificarsi degli eventi di cui all’articolo 6 assumendo come pagamento l’accettazione del buono-corrispettivo come corrispettivo o parziale corrispettivo di detti beni o servizi”.

È, inoltre, previsto che, “per i trasferimenti di un buono-corrispettivo multiuso diversi da quelli che intercorrono tra il soggetto che effettua le operazioni soggette ad imposta ai sensi del comma 3 e i soggetti nei cui confronti tali operazioni sono effettuate, i servizi di distribuzione e simili sono autonomamente rilevanti ai fini dell’imposta”.

**In altri termini, dalla qualificazione del buono come multiuso discende che l’operazione diventa rilevante e la relativa imposta esigibile, non quando la carta regalo viene emessa, bensì quando la stessa viene utilizzata dal possessore presso i punti vendita indicati per l’acquisto dei beni.**

Ne consegue che la circolazione del buon non assume quindi rilevanza a fini Iva in quanto riconducibile nell’ambito applicativo dell’articolo 2, comma 3, lett. a) del D.P.R. n. 633/1972 il quale prevede che non siano considerate cessioni di beni, e quindi fuori dal campo di applicazione dell’Iva “le cessioni che hanno per oggetto denaro o crediti in denaro”.

Vi invitiamo a contattare il nostro Studio per ricevere maggiori informazioni.

Cordiali saluti.